

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/334 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 131, lettera b) e l'articolo 265, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine.
- (2) Una volta che il Regno Unito sia diventato un paese terzo e in assenza di accordo sul recesso, le merci che giungono nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito saranno soggette all'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata e le merci che escono dal territorio doganale dell'Unione destinate al Regno Unito saranno soggette all'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza. Tali dichiarazioni devono essere presentate entro un termine che consenta un tempo sufficiente affinché le amministrazioni doganali degli Stati membri effettuino le opportune analisi dei rischi ai fini della sicurezza rispettivamente prima dell'entrata delle merci e prima della partenza delle merci, senza causare gravi perturbazioni dei flussi e dei processi logistici degli operatori economici.
- (3) Attualmente, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 ⁽²⁾ sono stabiliti termini specifici per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza per i movimenti dei carichi fra il territorio doganale dell'Unione e qualsiasi porto del Mare del Nord. Una volta che il Regno Unito sia diventato un paese terzo, si dovrebbero applicare gli stessi termini per le merci trasportate per via marittima in provenienza da o a destinazione dei porti del Regno Unito non situati sul Mare del Nord. Pertanto i termini stabiliti per i porti del Mare del Nord dovrebbero applicarsi a tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, delle isole Anglo-Normanne e dell'isola di Man.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno, salvo nel caso in cui sia entrato in vigore entro tale data l'accordo di recesso concluso con il Regno Unito,

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

(1) all'articolo 105, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

«vi) tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, delle isole Normanne e dell'isola di Man;»;

(2) all'articolo 244, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell'Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, delle isole Anglo-Normanne e dell'isola di Man: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell'Unione;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento non si applica tuttavia se l'accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è entrato in vigore entro tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
